

di avere "soddisfatto agli obblighi di leva".
 Detto Regolamento (art. 28) dettava anzi
 le norme per regolare la posizione dell'im-
 piegato chiamato alle armi per il servizio
 militare di leva stabilendo:

"in caso di chiamata sotto le armi
 per adempiere agli obblighi di leva, l'impie-
 gato è considerato in aspettativa per servi-
 zio militare senza diritto allo stipendio.
 Il tempo trascorso in aspettativa è computa-
 to interamente agli effetti dell'anzianità".

Invece il Regolamento Interno, - approva-
 to con deliberazione consiliare 31 dicembre 1930 -
 tra i requisiti predetti, indicati nell'art. 4,
 stabilisce che il candidato debba avere "sod-
 disfatto agli obblighi di leva", e d'altra parte
 non disciplina più la posizione dell'impiega-
 to chiamato alle armi per servizio di leva.

Ora, poiché in pratica può accadere che
 vi siano impiegati assunti in ruolo pri-
 ma di avere prestato il servizio militare
 di leva, si riterrebbe opportuno che nel vi-
 gente Regolamento Interno venisse inseri-
 to un disposto identico a quello contenuto
 nell'art. 25 del precedente Regolamento Interno.